

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2015

### Il Municipio di Vezia,

- richiamati gli artt. 274, 275, 296 e 297 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- richiamato il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2013 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevi per il 2015;

### emana la seguente ordinanza

1. L'imposta comunale ordinaria 2015 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione avverrà in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

Rate d'imposta comunale 2015	Esigibile al	Termine di pagamento
1a rata di acconto	01.04.2015	<b>30.04.2015</b>
2a rata di acconto	01.06.2015	<b>30.06.2015</b>
3a rata di acconto	01.08.2015	<b>31.08.2015</b>
Rata a conguaglio	<b>a partire dal 2016</b>	<b>30 giorni dalla data d'intimazione del conteggio</b>

**Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza** (art. 242 cpv 1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

4. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 20mo anno di età.  
L'imposta personale ammonta a CHF 20.--/anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
5. L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).  
L'imposta immobiliare è dell'1 ‰ del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).
6. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle scadenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interesse, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevi per il 2015.

7. Il moltiplicatore dell'imposta comunale 2015 verrà stabilito e reso noto mediante decisione separata nel corso dell'anno.
8. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
9. E' ordinata la pubblicazione all'albo comunale nel periodo di 30 giorni.
10. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale – art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie")

Il Sindaco:

Bruno Ongaro

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

Milko Pastore